COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

# Art. 6 (Convenzione concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio saranno esenti dai diritti d'insinuazione, come pure quelli per l'oppignoramento.

Qualora per condizioni straordinarie di cose il prezzo dei litantraci che hanno il medesimo potere calorifico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Genova oltre lire 50 per tonnellata, l'eccedenza del prezzo da lire 50 fino a 60 sara' rimborsata per meta' dallo Stato; oltre le lire 60 per tonnellata l'eccedenza sara' rimborsata integralmente.

Quando la Societa' fosse obbligata, per mancanza o scarsita' di altro carbone, di usare lignite del paese, il di piu' del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine d'imbarcare il combustibile necessario sara' considerato come merce della classe infima, e sara' compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi |
| Estremi | Legge 13 aprile 1862, n. 551 |
| Partizione | Convenzione concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/convenzione-concessione-servizio-postale-nel-mediterraneo-e-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it